

## FUOCHI D'ARTIFICIO E LUMINARIE

Si definiscono **Fuochi di artificio** tutti quegli articoli pirotecnici destinati a fini di svago. L'articolo pirotecnico è qualsiasi articolo che contenga sostanze esplosive o una miscela di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. I fuochi d'artificio possono essere classificati in varie categorie in base al loro tipo di utilizzo, alla finalità e al livello di rischio potenziale.

I fuochi di artificio sono effettuati dal "fochino" o dal "pirotecnico".

Il **fochino** è colui che effettua il brillamento di mine con innesto elettrico e a fuoco. Per svolgere l'attività di fochino sono richiesti specifici requisiti di idoneità e un'apposita licenza. La licenza viene emessa dall'Amministrazione comunale, previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza, con durata triennale. Deve essere rinnovata, presentando domanda prima della scadenza. Il suo rilascio si ha con parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e del Prefetto, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del mestiere.

Il **pirotecnico** è colui che fabbrica fuochi artificiali o effettua lo sparo di armi da fuoco oppure esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o sue adiacenze oppure lungo una via pubblica o in direzione di essa. La licenza di pirotecnico viene rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza ed è a tempo indeterminato, ma può essere revocabile.

Si definiscono **luminarie** gli impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. L'impianto provvisorio di illuminazione (accensione di luminarie) è soggetto a licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, corredata dalla certificazione di conformità impianti.

## REQUISITI

### REQUISITI SOGGETTIVI

Per poter esercitare l'attività di **fochino** e per poter richiedere la licenza è necessario che il soggetto possieda alcuni prerequisiti di tipo morale e professionale.

I requisiti di professionalità sono dimostrati dal possesso di un Certificato di idoneità che riguarda:

1. Capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all'esercizio dell'attività;
2. Cognizioni proprie del mestiere;
3. Conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego di esplosivi nei lavori di mina;

In alternativa, è necessario il possesso della qualifica di:

- Pirotecnico: imprenditore che allestisce ed esegue lo spettacolo pirotecnico e deve possedere sia la licenza sia il certificato di idoneità;
- Dipendente del pirotecnico: soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica. Deve sempre essere presente quando il pirotecnico manca;
- Titolare di capacità tecnica: soggetto che possiede il certificato di idoneità: non fabbrica o deposita professionalmente i fuochi d'artificio, ma può allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico.

Per poter installare **luminarie** occorre essere in possesso della capacità tecnica al fine di rilasciare il certificato di conformità degli impianti.

### REQUISITI OGGETTIVI

- I siti destinati alle attività di **fuochi d'artificio** devono essere conformi alle disposizioni legislative vigenti;
- Si devono rispettare gli standard relativi alle emissioni sonore;
- Si possono autorizzare fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici sul territorio forestale regionale, previa autorizzazione comunale;

## PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di Fuochi d'artificio e Luminarie, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

## NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **R.D. 18/06/1931 n. 773** - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- **Reg. Esec. R.D. 06/05/1940 n. 635** - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- **D.P.R. 19/03/1956 n. 302** - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **L. 05/03/1990 n. 46** - Norme per la sicurezza degli impianti;
- **Circolare Ministero dell'Interno 11/021/2001 n. 559** - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (G.U. del 2 febbraio 2001, n. 27);
- **L.R. 09/05/2001 n. 15** - Disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- **D.L. 27/07/2005 n. 144** - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale convertito in L. 31/07/2005 n.155;
- **Circolare Ministero dell'Interno del 29/08/2005** - Circolare del Ministero dell'Interno "Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155";
- **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37** - Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (art. 7);
- **Circolare Ministero dell'Interno del 20/05/2014 n. 557** - Integrazione della circolare n. 559 dell'11 gennaio 2001 recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- **Decreto legislativo 29/07/2015 n. 123** - Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
- **Circolare Ministero dell'Interno 13/07/2017 n. 557** - Disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici- Emissioni sonore.